

PROTOCOLLO DI INTESA  
PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO  
PARTITICO DI CUI ALL'ART. 43 DEL DLGS. 165/2001

ART. 1

(Natura e composizione)

1. Il Comitato partitico è un organismo bilaterale Aran-Sindacati, composto da rappresentanti della parte pubblica e delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.

2. I componenti del Comitato sono designati per la parte pubblica dal legale rappresentante dell'Aran e per la parte sindacale dalle organizzazioni di cui al comma 1 per il tramite delle Confederazioni cui aderiscono.

3. Ferma restando l'unicità del Comitato partitico, esso è articolato per comparti o aree con le modalità indicate nell'art. 3.

ART. 2

(Compiti del Comitato partitico)

1. Il Comitato partitico esercita i seguenti compiti:

a) procede alla certificazione dei dati relativi ai voti e alle deleghe, sulla base degli atti forniti dall'Aran;

b) ai sensi dell'art. 43, comma 9, del D.Lgs. 165/2001, può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedono ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o area;

c) delibera sulle controversie relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe effettuate dalle proprie articolazioni di comparto;

d) delibera in ordine alla risoluzione dei casi controversi imputabili alla inadempienza o comunque a ritardi delle amministrazioni registratisi in sede di rilevazione dei dati oggetto dell'attività del Comitato (art. 6, comma 9, del CCNQ 24 settembre 2007).

ART. 3

(Composizione e compiti del Comitato nelle articolazioni di comparto o area)

1. Il Comitato partitico nelle articolazioni di comparto o area è composto dalle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale, integrate da osservatori designati dalle sigle sindacali presenti nel Comitato ma non nel comparto o area.

2. Le articolazioni del comma 1 del Comitato verificano per i comparti la esattezza delle rilevazioni dei dati sui voti e sulle deleghe e per le aree la esattezza delle rilevazioni dei dati

sulle deleghe, effettuate in entrambi i casi dall'ARAN, trasmettendo le eventuali contestazioni al Comitato, ai sensi dell'art. 2.

#### ART. 4

#### (Funzionamento del Comitato paritetico)

1. Le decisioni sui principi generali ai quali deve essere ispirata la rilevazione e le determinazioni sulle controversie vengono assunte dal Comitato paritetico con il meccanismo di cui ai commi successivi.

2. L'ARAN ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali votano separatamente. Il voto dell'ARAN è espresso dal rappresentante designato dall'Agenzia medesima.

3. La decisione all'interno della componente sindacale si considera validamente assunta quando sia espressione della maggioranza della componente stessa con le seguenti modalità:

- a) a ciascuna Conferenza viene convenzionalmente attribuito il numero di voti risultante dagli allegati A e B;
- b) nel caso in cui la decisione venga sull'attribuzione dei voti riportati dalle organizzazioni sindacali nelle elezioni delle RSU, alla stessa partecipano le organizzazioni di cui al prospetto A - considerate nel loro complesso - e la maggioranza è raggiunta con un numero di voti pari a 16;
- c) nel caso in cui la decisione venga sulle deleghe e sul contributo economico richiesto di cui all'art. 2, lett. b), alla stessa partecipano le organizzazioni sindacali di cui al prospetto B - considerate nel loro complesso - e la maggioranza è raggiunta con un numero di voti pari a 20.

4. Il mancato raggiungimento all'interno della componente sindacale della maggioranza richiesta per l'assunzione della propria decisione produce gli effetti di cui al comma 6. Qualora il raggiungimento della decisione sia impedito dall'assenza alla riunione di alcune sigle sindacali, la decisione sui punti rimasti in sospeso viene rinviata alla successiva seduta da convocarsi entro i sette giorni immediatamente successivi. Nel caso in cui anche in tale riunione l'assenza delle sigle sindacali impedisca il raggiungimento della decisione, questa si considera non assunta e si producono gli effetti di cui al comma 6.

5. La questione esaminata dal Comitato paritetico si intende risolta quando entrambe le componenti abbiano espresso voto favorevole.

6. Qualora le due componenti esprimano voti discordanti, ovvero nei casi di mancata espressione del voto da parte di una di esse, si realizza il caso di dissenso per il quale è richiesto il parere del CNEL.

7. La successiva decisione del Comitato è adottata su conforme parere del CNEL.

8. Le organizzazioni sindacali non rappresentate nel Comitato paritetico possono comunque rivolgere le loro eventuali contestazioni sulle rilevazioni di pertinenza del Comitato paritetico direttamente al CNEL. Le stesse possono, a richiesta, essere sentite prima dal Comitato paritetico.

9. Le procedure per la richiesta del parere al CNEL sono quelle indicate dall'art. 43, comma 10, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 5  
(Durata in carica del Comitato paritetico)

1. Il Comitato paritetico istituito con il presente protocollo è formato - ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - dalle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione nazionale per il periodo contrattuale immediatamente precedente a quello oggetto dell'accertamento. Il Comitato dura in carica sino al completo esaurimento dei compiti di cui agli artt. 2 e 4, comma 6, relativamente alla rilevazione dei dati necessari all'accertamento della rappresentatività sindacale da parte dell'Aran per il triennio 2019-2021.

**PROSPETTO A - RSU**

Organizzazioni sindacali

Voti

CGIL	5
CISL	5
UIL	4
CONFASAL	2
CGS	1
CISAL	1
CSE	1
USAE	1
USB	1

*La maggioranza è raggiunta con 16 voti su 21*

**PROSPETTO B - DELEGHE**

Organizzazioni sindacali

Voti

CGIL	5
CISL	5
UIL	4
CONFASAL	2
CGS	1
CIDA	1
CISAL	1
CODIRP	1
CONFEDIR	1
COSMED	1
CSE	1
USAE	1
USB	1

*La maggioranza è raggiunta con 20 voti su 25*

*La graduazione dei voti assegnati alle organizzazioni sindacali che compongono il Comitato paritetico - considerate nel loro complesso - ha natura meramente convenzionale.*